

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PIAZZALI E DELLE
AREE LIBERE DI PERTINENZA E DI SERVIZIO DEGLI OIFICI
ADIBITI AD ATTIVITA' CONCIARIE ED ASSIMILABILI**

(art. 1 abrogato da successive disposizioni)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15.05.1992

art. 1 abrogato da successive disposizioni

PAVIMENTAZIONE DEI PIAZZALI

~~Le aree libere di pertinenza di edifici adibiti ad attività conciarie e similari, qualora non realizzate a verde, devono essere perfettamente pavimentate con conglomerato bituminoso, calcestruzzo cementizio o con altro di pavimentazione impermeabile.~~

~~Le acque di scarico di origine meteorica provenienti dagli opifici, dai piazzali e dalle aree libere di pertinenza e di servizio, di cui al comma precedente, debbono essere canalizzate ed allacciate alle fognature comunali bianche o in assenza alle fognature civili miste. Tutte le acque provenienti dai piazzali degli opifici in oggetto, debbono essere canalizzate con fognature chiuse ed immerse nelle fognature comunali secondo le disposizioni di legge in atto.~~

Art. 2

LAVORAZIONI SUI PIAZZALI

Sui piazzali non possono effettuarsi fasi di lavorazione inerenti ad attività produttive del processo conciaro che provochino scarichi idrici, emissioni atmosferiche ed esalazioni maleodoranti.

Art. 3

DEPOSITI E STOCCAGGI SUI PIAZZALI

Sui piazzali non possono essere costituiti depositi di pelli fresche, salate, secche, salsecche o secche anche se ricoperti con qualsiasi mezzo.

Sono ammessi stoccaggi temporanei di pelli wett-blue, semiterminate e terminate, purchè non provochino sgocciolamenti e vengano ricoperti in modo e con mezzi idonei tali da garantire che non avvenga contatto con le acque pluviali.

Sui piazzali, possono altresì trovare posto imballaggi e fusti di materie prime, purchè in confezioni integre che ne garantiscano la perfetta tenuta del prodotto contenuto. Tali stoccaggi dovranno essere raggruppati in modo razionale, tenendo conto del pubblico decoro, delle normative di legge e ordinanze in materia, volte a tutelare la sicurezza degli addetti e degli impianti.

Sui piazzali non si possono creare depositi all'aperto di materie che producano polveri, pulviscoli o particolari minuti, salvo adottare idonee misure atte ad evitare la dispersione delle stesse nell'atmosfera e ambiente circostante.

Art. 4

CONTENITORI SUI PIAZZALI

I silos, cisterne e contenitori di acidi, di prodotti chimici in genere, debbono essere dotati di apposito sistema di sicurezza atto ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione delle sopracitate sostanze nella fognatura bianca e civile mista.

Art. 5

DEPOSITI DI RIFIUTI

Non sono consentiti sui piazzali depositi di immondizie, di rifiuti industriali, di materie putrescibili o insalubri.

Per il contenimento dei rifiuti di cui al comma precedente è consentito l'uso di contenitori coperti scarrabili da sistemare sui piazzali.

Art. 6

DISPOSIZIONI

Ai fini della presente regolamentazione, sono fatte salve tutte quelle norme e prescrizioni già adottate da questa Amministrazione comunale che non siano in contrasto con le attuali disposizioni.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, valgono le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 7

SANZIONI

Alle violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative così come previsto dall'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e quelle penali qualora costituiscano reato.